



GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE, E
DELLA PESCA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE
EX UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI - DPD019 -
servizio.pam@pec.regione.abruzzo.it

Prot. RA 209129

Pescara, li 10 AGO. 2015

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali-
Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e
Internazionali di Mercato
Settore Vitivinicolo - PIUE 7
Via XX Settembre, 20
ROMA

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali-
Direzione Generale della Prevenzione e Repressione
Frodi - ICQRF
Via Quintino Sella, 42
ROMA

All'Ispettorato Centrale per il Controllo della
Qualità - Ufficio Periferico di Roma
Sede distaccata di Pescara
P.zza Vittoria Colonna
PESCARA

All'AGEA
Ufficio OCM Vino ed Altri Aiuti
Via Palestro, 81
ROMA

Alle Prefetture - LORO SEDI

Agli ex S.I.P.A. LORO SEDI

OGGETTO: Invio Determinazione DPD019/191 del 07/08/2015.

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette l'unita determinazione DPD019/191 del 07/08/2015 avente per oggetto:

- Reg. (CE) n. 1308/2013 - Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 - DGR n. 845 del 24.07.2006. Autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Abruzzo, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2015/2016.

Si prega di volerne dare la massima diffusione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Franco La Civita

Prefettura Teramo - Ufficio di Gabinetto - Prot. Ingresso N.0030934 del 14/08/2015



Prefettura di Teramo
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda: Rapporti con Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Teramo, data del protocollo

AI SIGG. SINDACI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO PREFETTIZIO DI
PIETRACAMELA

Allegati: 2

OGGETTO: Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9. Campagna vendemmiale 2015/2016.

Si trasmettono le allegate determinazioni DPD019/186 del 30.07.2015 e DPD019/191 del 7.08.2015, concernenti l'oggetto, con preghiera di volerne dare la massima diffusione.
Si ringrazia.

IL VICE PREFETTO VICARIO
D'Agostino

IL PREFETTO
Valter Crudo

17/pp

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE
UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI - DPD019-

Prot. RA 202100

Pescara, li 03 AGO. 2015

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e
Internazionali di Mercato
Settore Vitivinicolo - PIUE 8
Via XX Settembre, 20
ROMA

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali-
Direzione Generale della Prevenzione e Repressione
Frodi - ICQRF
Via Quintino, 42
PESCARA

All'Ispettorato Centrale per il Controllo della
Qualità - Ufficio Periferico di Roma
Sede distaccata di Pescara
P.zza Vittoria Colonna
PESCARA

All'AGEA
Ufficio Monocratico
Via Palestro, 81
ROMA

Alle Prefetture - **LORO SEDI**

Ai Servizi Territoriali per L'Agricoltura
LORO SEDI

Alle OO. PP. AA. - **LORO SEDI**

OGGETTO: Invio Determinazione DPD019/186 del 30/07/2015

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette l'unità determinazione DPD019/186 del 30/07/2015 avente per oggetto: "Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 - DGR n. 845 del 24.07.2006 - Determinazione del periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nella Regione Abruzzo. Campagna vendemmiale 2015/2016".

Si prega di volerne dare la massima diffusione.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dr. Giovanni Angarano

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Franco La Civita

Prefettura Teramo - Area II - Prot. Ingresso N.0033180 del 04/09/2015



*Sig. Panchielli
protocollo e pratica - see
AP*

L'Estensore

P.A. Maurizio Sulplizio

Il responsabile dell'Ufficio

Dr. Giovanni Agostini

CUENTA REGIONALE

30/07/2015

09/16/2019

DETERMINAZIONE n°

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

EX UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI

OGGETTO: Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 – DGR n. 845 del 24.07.2006 – Determinazione del periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nella Regione Abruzzo. Campagna vendemmiale 2015/2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante

Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1037/01 del Consiglio; (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 234/79 del Consiglio; (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 922/72 del Consiglio).

1308/2013, operare con il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e con i corrispondenti organismi organizzati

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante regolamento OCMA attuativi ancora vigenti;

comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per l'unico) come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2007, (l'unico) come modificato dal Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di

VISTO il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione Comunitaria di sostegno agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale

mercato vitivinicolo;

produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, per quanto riguarda le categorie di

VISTO il Reg. (CE) n. 606/2008 del Consiglio per quanto riguarda la...

applicazione del regolamento, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, prodotti vitivinicoli, le denominazioni di

VISTO il Reg. (CE) n. 607/09 della Commissione

applicazione del Regolamento CE n. 47/2000
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,

origine protette e le indicazioni geografiche protette di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2006, n. 82 concernente l'organizzazione delle attività di attuazione comunitaria;

DISPOSIZIONI DI AUTORIZZAZIONE
VIGENTE DAL 1980
n. 59 del 13/3/2006, recante: "Disposizioni di autorizzazione di alcune fermentazioni della sopraccitata uva del vino".

comune del mercato (OCM) del vino ;

VISTO in particolare, l'art. 4 del

- * stabilizzano il periodo entro il quale le terminazioni vengono adottate

e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno

(comma 1);

Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari Ufficio ICQRF Italia centrale - Ufficio d'area di Pescara
Piazza Vittoria Colonna s.n., con un preavviso di almeno cinque giorni, precisando:

- a) le materie prime da impiegare e i quantitativi da porre in fermentazione e/o fermentazione;
- b) designazione del prodotto che si intende ottenere;
- di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale indicato nel presente provvedimento, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;
- di dare atto che per quanto non disposto dal presente atto si rimanda alla specifica normativa comunitaria e nazionale di settore;
- di far pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- di far pubblicare integralmente la presente deliberazione, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito Internet della Dipartimentazione Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
- di impegnare le Amministrazioni Comunali, Enti Pubblici, Organizzazioni Professionali Agricole, Consorzi di Tutela e Cantine Sociali interessate a dare alla presente Determina la massima diffusione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civa

- stabiliscano che le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo normato, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari (comma 3);

- vietino qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati (comma 4);
- individuino i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1 (comma 4);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si dà mandato al Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere, competente in materia di stabilire quanto previsto dall'articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

TENUTO CONTO di quanto segnalato, tra l'altro, dal "Consorzio Tutela Vini D'Abruzzo", nella nota congiunta con l'Assoenologi Sez. Abruzzo-Molise, pervenuta in data 29.07.2015 ed assunta al protocollo n. RA 198599;

CONSIDERATO che bisogna stabilire tale periodo vendemmiale tenendo presente delle necessità di lavorazione di vitigni precoci;

VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

- di stabilire, per quanto in premessa, che:

- Il periodo vendemmiale per la campagna 2015/2016 è fissato dal 03.08.2015 al 30.11.2015;
- Il periodo entro il quale le fermentazioni e/o le rifermentazioni vinarie sono consentite, ha inizio il 03.08.15 e ha il termine il 31.12.2015;

Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori di detto periodo debbono essere immediatamente comunicate, a mezzo di telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti (PEC icqrf.roma@pec.politicheagricole.gov.it), al MIPAAF - Dipartimento dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari Ufficio ICQRF Italia Centrale - Ufficio d'area di Pescara - Piazza Vittoria Colonna s.n., precisando:

1. numero e ubicazione del vaso vinario, riportati sulla planimetria di cui all'art. 15 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82, in cui ha luogo la fermentazione;
2. natura merceologica dei prodotti, conformemente alle definizioni menzionate nell'allegato VII*, parte II del Reg. (CE) n. 1308/2013;
3. quantità e designazione del prodotto in fermentazione conformemente a quanto previsto nell'allegato VII*, parte II del Reg. (CE) n. 1308/2013 e dal Reg. (CE) n. 607/09 e relative disposizioni applicative;
4. colore (bianco, rosso, rosato).

E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione oltre il 31.12.2015 fatta eccezione per:

- quelle effettuate in bottiglia o in autoclave o per la preparazione dei vini spumanti naturali, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;
- la preparazione dei vini a I.G.P. e D.O.P. che possono utilizzare la menzione tradizionale "passito" che sono autorizzate fino al 15/05/2016;

Le pratiche di cui al secondo punto (quelle relative ai vini passiti) sono consentite purché l'inizio delle lavorazioni venga denunciato previa comunicazione, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al MIPAAF - Dipartimento dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e della